

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E  
STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Triennale* in  
Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti umani



LA PENA DI MORTE E GLI OBBLIGHI CORRELATIVI  
IN CAPO ALLO STATO IN MATERIA DI DIRITTO  
ALLA VITA

*Relatore:* Prof. FRANCESCO BERTI

*Laureanda:* SONIA HAJLAOUI  
matricola N. 1232999

A.A. 2021/2022

## **INDICE**

Introduzione: diritti naturali e teorie giusnaturaliste	p. 3
I. Cesare Beccaria “Dei delitti e delle pene”	
I.I Minimizzazione del diritto penale	p. 7
I.II Suicidio e delitti non punibili	p. 12
I.III Pena di morte	p. 17
I.IV Tortura	p. 22
II. Il fine vita e l’intervento dello Stato nel mondo di oggi	
II.I Suicidio, da non-reato a diritto	p. 27
II.II Eutanasia in Italia	p. 33
II.III Pena di morte oggi: luoghi, dati e convenzioni internazionali	p. 37
II.IV Lo Stato tra tutela del diritto ed interferenza nel godimento	p. 44
Conclusione: l’importanza e la necessità di regolamentazioni aggiornate	p. 49
Bibliografia	p. 53
Ringraziamenti	p. 57



## Introduzione: diritti naturali e teorie giusnaturaliste

Il presente lavoro cerca di illustrare, sulla base di teorie giusnaturaliste e più precisamente sulle argomentazioni esposte da Cesare Beccaria nel “*Dei delitti e delle pene*”<sup>1</sup>, il ruolo dello Stato di diritto nella regolamentazione della vita dell’individuo in quanto tale, partendo dal famoso “contratto sociale”. Ciò al fine di rispondere ad una domanda di fondamentale importanza anche ai giorni d’oggi, ovvero se lo Stato attui provvedimenti di tutela o di interferenza nella sfera giuridica del godimento del diritto alla vita.

Nonostante si parli di diritti naturali già all’epoca dell’antica Grecia, i diritti umani traggono origine dalla cultura politica giusnaturalista moderna sviluppatasi nel Seicento, figlia della rivoluzione individualista.

Dalla concezione basilare dei diritti individuali come innati e naturali e non come frutto di una concessione da parte dello Stato, si diede vita, nel 1789, alla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino.<sup>2</sup>

Non è facile trovare una definizione univoca che raccolga tutti i principi su cui si fonda la corrente in questione ma, la maggior parte degli esponenti, non differiscono nello schema basilare della teoria che prevede una fase iniziale definita *stato di natura* da cui si passa, per condizioni di necessità, al *contratto sociale* per dare poi vita allo *stato politico*.<sup>3</sup>

Il contratto sociale è definito dalla maggior parte dei più famosi giusnaturalisti come la conseguenza della necessità di un gruppo di individui che si trova in una situazione caotica chiamata stato di natura.

---

<sup>1</sup> Beccaria, C. & Venturi, F., 1965, *Dei delitti e delle pene: con una raccolta di lettere e documenti relativi alla nascita dell’opera e alla sua fortuna nell’Europa del Settecento*. Torino: G. Einaudi

<sup>2</sup> Pariotti, E., 2013, *I diritti umani: concetto, teoria, evoluzione*. Padova: CEDAM.

<sup>3</sup>Morfini, V., 2014, *Il giusnaturalismo seicentesco in “Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco”* [WWW Document], n.d. URL [https://www.treccani.it/enciclopedia/il-giusnaturalismo-seicentesco\\_\(Storia-della-civiltà-europea-a-cura-di-Umberto-Eco\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/il-giusnaturalismo-seicentesco_(Storia-della-civiltà-europea-a-cura-di-Umberto-Eco)) (accessed 6.6.22).

Data situazione è figlia delle passioni di ogni essere umano che prova ad imporre le proprie libertà anche agli altri membri con cui si trova ad interagire e da cui deriva, inevitabilmente, una limitazione da parte del godimento altrui. In questo caso, spinti dal naturale istinto di prevalere gli uni sugli altri, si crea attrito e scontro tra individui.

La soluzione proposta dai giusnaturalisti, che spiega anche come il potere dello Stato sia legittimato dalla società, si trova nel contratto sociale <sup>4</sup> che prevede la cessione di alcuni diritti in favore di altri, dando così potere ad un'entità terza, incaricata di tutelare l'interesse di tutti gli individui che hanno ceduto la loro parte di potere e che quindi fanno parte della società.

Secondo il pensiero giusnaturalista, lo Stato è quindi un costrutto artificiale che deriva dalla volontà degli individui, la sovranità è data perciò dal popolo e non da Dio; solo il consenso rende legittimo il potere ed in questa concezione si ha un ulteriore elemento rivoluzionario.

Il contratto sociale, secondo Cesare Beccaria ed in accordo con Thomas Hobbes, nasce dalla necessità di evitare il conflitto ma il contenuto di quest'ultimo differisce tra i due autori perché il secondo ritiene che, tramite l'accordo, il sovrano debba possedere un potere, seppur derivato, illimitato.

Il primo autore citato, di contro, chiarisce che il contenuto del contratto non potrebbe delineare un ordine politico a favore di poteri illimitati in quanto, appunto, derivati e sarebbe illogico ed innaturale che un individuo si spogli di tutti i propri diritti se l'obiettivo del contratto è la tutela degli stessi.

A questo proposito, Beccaria, individua tre aspetti fondamentali a cui l'essere umano in quanto tale non potrebbe rinunciare: sicurezza, libertà e vita.

---

<sup>4</sup> Trampus, A., 1994. *L'Illuminismo e la "nuova politica" nel tardo Settecento italiano: "L'uomo libero"* di Gianrinaldo Carli. RIVISTA STORICA ITALIANA - vol. 106 (1994), pp.42-114. Rivista Storica Italiana.

Solo in caso di sicurezza, la libertà può essere limitata e su queste basi si sviluppa il pensiero di Beccaria sul diritto penale minimo <sup>5</sup> e sulle sue teorie è incentrata la seguente analisi critica sul ruolo dello Stato ai giorni nostri.

---

<sup>5</sup> Flora, G. (Ed.), 2015, *I 250 anni Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria: atti del convegno 16 e 17 maggio 2014*, Livorno, Quaderni periodici dell'Unione delle camere penali italiane. Pacini giuridica, Ospedaletto (Pisa).



## I. Cesare Beccaria “Dei delitti e delle pene”

### I.I Minimizzazione del diritto penale

Cesare Beccaria, nacque a Milano nel marzo del 1738 da famiglia nobile, fu filosofo, giurista, economista e letterato illuminato, autore di una delle opere più importanti e rivoluzionarie dell'epoca, “Dei delitti e delle pene”, scritto nel 1764.<sup>6</sup>

Inizialmente pubblicato in forma anonima, il testo, ebbe successo in tutta Europa con conseguenti critiche ed elogi dai più famosi esponenti del periodo.

Il libro è strutturato in 47 brevi capitoli dedicati a differenti tematiche co-dipendenti tra cui l'origine delle pene, il diritto di punire, la proporzionalità dei delitti e delle pene, la prontezza della pena, la tortura ed il suicidio. Tutti questi aspetti, che verranno approfonditi in seguito, hanno come scopo ultimo la denuncia della crudeltà in seno ad una giustizia criminale sia in termini di utilità che di legittimità e umanità.

Il dibattito innescato da Beccaria in tema di diritto penale ebbe delle ripercussioni concrete sulla gestione del potere politico<sup>7</sup> che pose maggiore attenzione sul ruolo delle carceri. Secondo Beccaria, la pena non dovrebbe svolgere una funzione punitiva ma dovrebbe fungere da deterrente ed avere così una funzione preventiva che vede ad una prospettiva futura. Per assicurare l'efficienza di tali teorie è necessario, secondo Beccaria, che la pena sia certa e pronta in modo da assicurare la diretta correlazione tra delitto e punizione. Inoltre, la pena, in quanto privazione di diritti e male necessario, ha l'onere di essere minima, ovvero, la violenza per essere legittima non deve eccedere in termini di quantità o qualità di crudeltà al fine di ridurre quest'ultima all'interno dell'intera

---

<sup>6</sup> Rodolfo Mondolfo, 1960. *Cesare Beccaria*. Nuova Accademia Editrice, Milano.

<sup>7</sup> Audegean, P., n.d., 2014, « *Dei delitti e delle pene : significato e genesi di un pamphlet giuspolitico* » (2014). Dario Ippolito (a cura di), *La libertà attraverso il diritto. Illuminismo giuridico e questione penale*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, cap. 2, pp. 71-92.

società.

Sulle basi del contratto sociale, gli individui hanno ceduto solo una minima parte del loro potere, ciò vuol dire che in caso di abuso, lo Stato o il Sovrano perdono la loro legittimità incontrando la violazione dell'accordo.

“Fu dunque la necessità che costrinse gli uomini a cedere parte della loro libertà: egli è adunque certo che ciascuno non ne vuol mettere nel pubblico deposito che la minima porzion possibile.”<sup>8</sup>

In questo punto, è evidente come l'individuo abbia deciso di cedere alla propria libertà non per amore verso la comunità ma per un mero interesse personale. Basandosi sull'interesse, in termini economici, il deviante, nel compimento del crimine è spinto da bisogni e passioni che possono essere soddisfatti dal beneficio ricavato dal reato ed è a questo punto che si delinea la quantità e la qualità di violenza legittima da attuare per ogni crimine: il costo della pena deve essere superiore al beneficio derivato dal delitto in modo da innescare un'azione deterrente che spinge l'individuo a non compiere reati; la quantità di crudeltà viene utilizzata in misura tale da raggiungere l'obiettivo e non oltre, perché la violenza in eccesso, in termini economici, non è utile e quindi non necessaria. Utilità e necessità sono aspetti che fanno di una pena una pena giusta.<sup>9</sup>

Caratteristica, invece, che rende le pene utili e quindi deterrenti è la lunga durata. Secondo il pensiero utilitarista di Beccaria, la pena ha più effetto sugli uomini se perdura nel tempo: le pene durevoli sono più efficaci delle pene cruenti ma queste devono essere certe e tempestive. Quest'ultima tipologia di pena fa in modo che il detentore del potere ceduto abbia modo di punire il reo senza però violare quei diritti che oggi definiremmo fondamentali e quindi può evitare di cedere all'abuso violando il contratto.

---

<sup>8</sup> Beccaria, C., 2009. *Des délits et des peines. Dei delitti e delle pene*. ENS éditions, Lyon. § II, p. 148.

<sup>9</sup> Curti, Sabina, Curti, Sabrina, Beccaria, C. (Eds.), 2015. *Rileggere “Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria*. Wolters Kluwer, Assago.

La pena detentiva, secondo Beccaria, sarebbe il giusto compromesso tra libertà e sicurezza perché la reclusione tutelerebbe l'aspetto umanitario e ridurrebbe la possibilità di recidiva agendo come deterrente e monito ai soggetti non direttamente coinvolti, tentati dal commettere il reato. Va sottolineato che l'opinione per cui la detenzione sia più spaventosa della morte non è generalizzata ma le conseguenze sociali, derivate dalla condanna al carcere da parte dell'opinione pubblica, possono contribuire ad avvalorare la tesi di Beccaria ed avere una ulteriore funzione deterrente e quindi di prevenzione.

La reclusione, inoltre, sin dalla prima stesura del testo "Dei delitti e delle pene" prevede che il condannato sia titolare di quanti più diritti possibili e che questi siano garantiti e tutelati anche quando il soggetto si trova in custodia alle autorità in modo da assicurare la maggior sicurezza con il minimo sacrificio necessario.

Il principio di minimizzazione si espande anche agli ambiti di proibizione, ovvero, è possibile punire il reo solo se l'azione di quest'ultimo danneggia in qualche modo la società civile. Con questa dichiarazione esplicitata nella propria opera, Beccaria, esclude i peccati dall'area di azione del potere sovrano dividendolo così dalle aree religiose e morali impegnate a condannare anche le intenzioni e libera il reo dalla discrezionalità dei giudici. Secondo l'autore, il processo penale va ridotto ai minimi termini tramite la precisione e la chiarezza delle leggi, in questo caso il ruolo del giudice consiste esclusivamente nell'accertare il reato.

Beccaria promuove, dunque, il principio di laicità e materialità dell'azione penale affidando l'esercizio del diritto alla giustizia alla magistratura, così facendo lega il diritto di punire ad una questione di difesa e sicurezza sociale.

Le necessità, però, cambiano nel tempo e per questo le leggi devono adeguarsi senza intaccare il pensiero di giustizia. La politica penale deve essere pensata tenendo conto degli aspetti culturali, economici, sociali del

contesto in cui si trova ad agire per fare in modo che la legge sia condivisa e ritenuta giusta da un numero di individui tale da garantirne il rispetto e quindi creare una *opinio iuris* dagli effetti positivi.

La pena deve essere utile, pubblica, pronta, necessaria, proporzionale al danno inflitto e soprattutto legittima.

L'utilità della pena, come già accennato, fa riferimento alla capacità della pena di raggiungere l'obiettivo della deterrenza e quindi alla capacità di suscitare emozioni di timore e spavento alla consapevolezza della condanna che ha, tra le caratteristiche, quella di perdurare nel tempo ed essere certa. L'aspetto della certezza della pena si lega a quello di prontezza che, garantendo un processo equo, permette di punire il reo in un tempo inteso come vicino al momento del reato commesso, così facendo, rafforza la correlazione tra delitto e pena. La proporzionalità tra questi ultimi due aspetti serve ad evitare che ci sia più crudeltà del necessario durante l'azione punitiva e che quindi la pena possa divenire ingiusta e controproducente.

L'aspetto della necessità fa riferimento a quanto precedentemente detto, ovvero, bisogna ricorrere ad una determinata misura solo se non ci sono altre possibilità, più lievi, per poter punire e solo se si tratta di un reale danno inflitto da cui sono escluse le intenzioni.

La pubblicità aiuta a creare un eco di timore e quindi fornisce un'ulteriore funzione deterrente a cui si aggiunge una funzione di controllo da parte dell'opinione pubblica nei confronti degli esecutori che sono tenuti, così, ad avere un atteggiamento palese e trasparente nell'esercizio della loro attività nei confronti del reo.

La legittimità di una pena risiede nelle leggi che regolano e limitano l'esercizio della stessa permettendo di garantire tutti gli aspetti sopra citati ed evitando di ricorrere alla discrezionalità dei giudici.

I diritti intesi come naturali sono così chiamati al fine di sottolineare

l'originale soggettività dell'individuo come titolare di quest'ultimi e la cui legittimità risiede nell'esistenza e non da concessioni altrui, ragion per cui, il passaggio dallo stato di natura a quello civile non consiste nel riconoscimento dei diritti naturali ma nella garanzia dei suddetti e al loro adeguamento nel tempo in base alle esigenze della società.<sup>10</sup>

In assenza di tali tutele dei diritti naturali, non solo si ha abuso di potere e quindi illegittimità dell'azione punitiva ma la pena detentiva si svuota del suo significato incentivando ulteriormente all'azione criminale e aumentando la possibilità di recidiva: in quei casi il detenuto non ha altra scelta che affidarsi alle vecchie regole dello stato di natura in quanto il carcere diviene un vero e proprio ambiente tirannico in cui il principio di giustizia non è vigente.

Il compito della legge è ottenere la massima felicità possibile dividendola per il maggior numero di soggetti e tale felicità non necessariamente è in grado di coinvolgere la maggioranza ma deve essere estendibile al maggior numero di persone possibile. Per ottenere concretamente questo risultato è indispensabile che le leggi siano comprensibili a tutti garantendo eguaglianza sociale e giuridica. È, inoltre, essenziale che la politica sia in grado di soddisfare le necessità degli individui per permettere di raggiungere una felicità collettiva.

---

<sup>10</sup> Pariotti, E., 2013. *I diritti umani: concetto, teoria, evoluzione* / Elena Pariotti. CEDAM, Padova.

## I. Il Suicidio e delitti non punibili

Secondo quanto detto, sono punibili quelle azioni che causano un danno ad altri, in caso contrario non vi è alcuna ragione utile o valida per punire un individuo.

Beccaria, in proposito, distingue i reati dai peccati e l'ordine civile da quello religioso. I peccati sono offese e devianze dalla religione, come tali, l'unico autorizzato a giudicarne la gravità e a punirli è Dio. Nella sfera religiosa sono comprese non solo le azioni del deviante ma anche le intenzioni ed i pensieri. La logicità del ragionamento della suddetta distinzione snoda due punti importanti: l'espulsione delle intenzioni e dei pensieri dal catalogo dei delitti giuridicamente punibili e l'esclusione di qualsiasi figura legittima al di fuori di Dio che possa condannare il reo su tali basi.

In quanto ai reati, il filosofo, sottolinea che nel citato catalogo sono escluse anche le azioni che non danneggiano la libertà o la sicurezza pubblica, impedendo, sulla base del principio del diritto penale minimo, che le limitazioni dei diritti diventino tali da intralciare il raggiungimento del benessere individuale e della felicità collettiva. È la figura del sovrano che si occupa di garantire il raggiungimento degli obiettivi, mobilitandosi per la soddisfazione degli stessi, mediante le leggi: attraverso la legislazione si definisce chiaramente un delitto e la conseguente pena.

Se è vero che si ha reato solo se c'è danno allora è necessario analizzare il reato del suicidio e le sue ripercussioni, in quanto, sin dai tempi antichi, tale comportamento è condannato non solo dalla società e dalla religione ma anche da disparate leggi.

Nel capitolo XXXII del "Dei delitti e delle pene",<sup>11</sup> viene argomentato il

---

<sup>11</sup> Beccaria, C., Venturi, F., 2018. *Dei delitti e delle pene: con una raccolta di lettere e documenti relativi alla nascita dell'opera e alla sua fortuna nell'Europa del Settecento*, Nuova edizione. ed, Einaudi tascabili. Einaudi, Torino. p. 79

tema del suicidio. Partendo dalle righe introduttive, Cesare Beccaria, cita il principio di personalità della pena, sottolineando, che quest'ultima, per effetto di un'impossibilità concreta dovuta alla morte del reo, non può che riversare le sue ripercussioni sulla famiglia del deceduto che, però, è innocente dinnanzi al reato sopravvenuto, di conseguenza, si otterrebbe esclusivamente una limitazione della libertà ingiusta e tirannica. Il fatto suicidale non può essere concretamente punito perché, nel caso in cui il colpevole fallisse nel tentativo, il reato non sussisterebbe ma resterebbe una mera intenzione, di conseguenza non punibile; nel caso in cui il tentativo andasse a buon fine, non esisterebbe un colpevole senziente da punire.

Sotto un punto di vista utilitaristico, inoltre, l'autore sottolinea quanto la morte sia poco sufficiente a creare ubbidienza alle leggi rispetto ad una pena duratura; considerato che il reo deceduto non è in grado di manifestare alcun sentimento, di riflesso, non si riuscirebbe ad intimorire i vivi e ad impedire loro di commettere lo stesso delitto, di fatto il carattere deterrente della punizione verrebbe meno.

Congiuntamente alla teoria sopra esposta, Beccaria, avvalora la sua tesi proponendo un ulteriore punto di vista, quello materialistico in cui paragona il suicida ad un individuo vivente che lascia volutamente il contesto sociale in cui vive. Nel secondo caso, chi si allontana porta con sé i propri averi, mentre il primo lascia i beni all'interno della comunità, creando alla stessa un danno minore.

In entrambi i casi, si tratta di libertà di assentarsi per cui la legislazione dovrebbe essere coerente in ambedue le fattispecie. Per prevenire la fuga dell'individuo, sia in senso letterale che figurato, il potere politico dovrebbe proporre soluzioni per aumentare il benessere generale all'interno dei confini del territorio in cui esercita, evitando, così, di incentivare il senso di infelicità che, inevitabilmente, sfocia in volontà di evasione. Il potere sovrano potrebbe essere ritenuto responsabile del suicidio o della fuga in quanto si sottrae all'obbligo primario di offrire una maggiore felicità

collettiva. Inoltre, il trattenere un individuo all'interno del territorio violerebbe la libertà dello stesso rendendolo schiavo. Si potrebbe, così, dedurre che l'imposizione di una legge contro il suicidio possa essere identificata come tirannica in quanto impedisce all'essere umano di "andarsene", imprigionandolo nella società in cui si trova e che, a volte, è essa stessa carnefice e causa di infelicità.

Generalmente, l'idea di suicidio come reato e non-diritto è una concezione logica e coerente dell'epoca, per cui in nessun caso la morte di un uomo sarebbe stata definita come cosa buona ma, allo stesso tempo, nel periodo illuminista, vengono proposti una serie di comportamenti più utili e razionali per affrontare e gestire la tematica suicidaria, sempre più laicizzata.

L'intento di Beccaria non si configura come isolato, anche Montesquieu in "Lettere persiane"<sup>12</sup> critica la giurisprudenza in materia di sanzione derivata da suicidio, in quanto, quest'ultima, in Francia e in molti luoghi d'Europa, legittimava non solo la confisca dei beni di proprietà del defunto, che sarebbero appartenuti per eredità ai suoi familiari, ma permetteva che il corpo dello stesso venisse privato di ogni dignità, mutilato e straziato.

L'obiettivo di ambo gli esponenti fu quello di incentivare una depenalizzazione del suicidio inserendolo nella categoria dei delitti non punibili.

Montesquieu aggiunge, a differenza di Beccaria, tendenzialmente più diplomatico in merito, che l'individuo ha il diritto di poter ricorrere al suicidio nel momento in cui, dalla rinuncia dei suoi diritti all'ente sovrano, non ricava alcun beneficio ma solo dispiaceri. In tal caso, in quanto titolare del diritto alla vita, l'essere umano vi può porre fine sottraendosi alle leggi e agli accordi derivati dal patto sociale, i quali, non possono più influire sull'individuo che semplicemente fa ricorso al diritto di recesso dal

---

<sup>12</sup> Montesquieu, Felice, D., 2020. *Lettere persiane, Universale economica*. Feltrinelli editore, Milano.

contratto, escludendosi dalla società. Montesquieu lega, così, il concetto di suicidio a quello di libertà.<sup>13</sup>

Entrambe le teorie possono essere definite quasi rivoluzionarie tanto che daranno il via a studi sociologici che ne approfondiranno i temi negli anni successivi, un esempio è il famoso “Il suicidio. Studio di sociologia” di Émile Durkheim<sup>14</sup> che più di un secolo dopo la stesura del “libricino”, identifica il suicidio come un fenomeno sociale collettivo che fa riferimento allo stato dell’individuo nel gruppo in cui si trova ad interagire e i cui fattori di influenza sono input negativi derivati dalla società civile. Tale tesi, conferma il ruolo e la responsabilità dello Stato Sovrano che fallisce nell’impresa di garantire felicità e benessere. Secondo Durkheim, si parla di suicidio ogni qualvolta un individuo pone fine alla propria esistenza consapevolmente, quindi, non circoscrive il fenomeno del suicidio alla ricerca di felicità ma lo espande a tutte quelle situazioni che possano comportare la fine della vita di un individuo in maniera innaturale.

Soffermandosi sul ruolo del detentore del potere ceduto, quest’ultimo, sulle basi di ragione sociologica di Durkheim e quelle di ragione filosofica di Montesquieu, potrebbe essere definito complice del delitto se il suicidio venisse identificato come tale.

L’apoteosi del successo illuminista è visibile concretamente nel 1789 con la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino; il testo giuridico, steso a Parigi, è composto da 17 articoli e dà le fondamenta alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 alla quale fanno affidamento ancora oggi le Nazioni Unite.

È possibile vedere all’art. 4 del testo parigino un esplicito riferimento ai delitti non punibili:

---

<sup>13</sup> Tomasi, di L., n.d. *La morte volontaria nell’itinerario filosofico di Montesquieu* 13.  
[http://www.montesquieu.it/biblioteca/Testi/Suicidio\\_montesquieu.pdf](http://www.montesquieu.it/biblioteca/Testi/Suicidio_montesquieu.pdf)

<sup>14</sup> Durkheim, Émile, Guiducci, R., Scramaglia, R., 2014. *Il suicidio: studio di sociologia*. Rizzoli, Milano.

“La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l'esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di quegli stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati solo dalla Legge”<sup>15</sup>

Lo stralcio proposto è il frutto visibile della volontà di cambiamento che caratterizza l'epoca Settecentesca che ripone nelle teorie dei lumi la speranza di un futuro ricco di libertà, parità e fratellanza.

---

<sup>15</sup>Assemblea Nazionale Francese, 1789, *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* (Dichiarazione dei diritti dell'Uomo e del Cittadino) :: Studi per la pace [WWW Document], n.d. URL [https://www.studiperlapace.it/view\\_news\\_html?news\\_id=dichdiruomo](https://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=dichdiruomo) (accessed 7.27.22).

### I.III Pena di morte

Nonostante suicidio e pena di morte portino allo stesso risultato finale, ossia alla fine della vita di un essere umano, la regolamentazione e le ragioni sociali e culturali differenziano i due scenari.

Cesare Beccaria espone il suo punto di vista estremamente ragionato, disseminando i contro della pena capitale all'interno dell'intero libro, egli ha voluto dedicare una sezione specifica alla pena di morte, il capitolo XXVIII, intitolato appunto "Della pena di morte".<sup>16</sup>

Già dalle prime righe, il filosofo, definisce la pena di morte come "una guerra della nazione con un cittadino" ed impegna le sue energie a dimostrare che la pena capitale non solo sia priva di utilità ma anche di necessità e di conseguenza ingiusta.

Soffermandosi sull'aspetto della necessità, l'autore, suggerisce due condizioni estreme per cui la morte di un individuo potrebbe ritenersi necessaria, ovvero quando quest'ultimo possa presentare una minaccia alla sicurezza dell'intera nazione in un sistema sociale e politico anarchico o quando l'unico modo per impedire il compimento dei delitti da parte dei cittadini sia la morte del reo ma anche in questo caso egli sottolinea quanto sia meno efficiente rispetto alla pena detentiva.

Il giurista specifica che la morte in quanto pena non ha mai portato a risultati positivi o a riduzioni di violenza in tutti i secoli in cui è stata messa in atto. Egli propone, però, un'alternativa più utile ad una pena così aspra, ovvero una pena più lunga che, nel tempo, possa fungere da repellente ed esempio ad altri intenzionati a commettere il crimine. Congiuntamente all'estensione, è la certezza della pena che la rende più utile ed incute maggior timore negli animi dei malintenzionati. La morte come uccisione è

---

<sup>16</sup> Beccaria, C., Venturi, F., 2018. *Dei delitti e delle pene: con una raccolta di lettere e documenti relativi alla nascita dell'opera e alla sua fortuna nell'Europa del Settecento*, Nuova edizione. ed, Einaudi tascabili. Einaudi, Torino. p. 62

un evento che dura pochi attimi e di conseguenza non crea nello spettatore un'emozione tale da influenzarne i comportamenti.

Con molto anticipo rispetto all'epoca in cui si trova ad interagire, Beccaria, introduce un concetto che può essere definito di "*inflazione*" della pena di morte. La frequenza di un evento, benché atroce, innesca un processo di normalizzazione e abitudine a cui l'essere umano è di natura assoggettato. Lo stesso vale anche per la pena capitale che perde il suo, già limitato, potere a causa della perpetuazione dell'evento che desensibilizza gli animi alla vista o al pensiero dell'uccisione.

La pubblicità dell'evento è caratteristica fondamentale della pena, in maniera plateale, coinvolgeva il popolo spettacolarizzando il decesso del reo ed incentivava gli animi a considerarsi parte attiva dell'atto. Il senso della promozione di un omicidio legalizzato avrebbe dovuto fungere da monito ad altri intenzionati a commettere lo stesso crimine.

Considerando, in aggiunta, l'aspetto dell'utilità della pena di morte, Beccaria, presenta quest'ultima come controproducente secondo il pensiero dei governi dell'epoca, in quanto, chi punisce, commettendo lo stesso reato del punito, non fa altro che alimentare l'idea per cui l'omicidio possa essere giustificabile. Creando confusione tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, le leggi, perdono la loro utilità e vengono ritenute dal popolo "*crudeli formalità della giustizia*".<sup>17</sup>

Coerentemente alla teoria contrattualistica esposta nei capitoli precedenti, lo Stato non ha alcuna autorità nel decidere di porre fine alla vita dell'individuo dato che tale libertà non fu mai ceduta ad altri al tempo del contratto sociale. Logicamente, la tesi esposta si basa sull'assunto per cui nessun essere umano affiderebbe la propria vita nelle mani di un'autorità terza che ne può decidere le sorti.

---

<sup>17</sup> Beccaria, C., Venturi, F., 2018. *Dei delitti e delle pene: con una raccolta di lettere e documenti relativi alla nascita dell'opera e alla sua fortuna nell'Europa del Settecento*, Nuova edizione. ed, Einaudi tascabili. Einaudi, Torino. p. 66

Ad avvalorare l'argomentazione per cui sia più utile una condanna di limitazione della libertà, Beccaria ricorda che quest'ultima viene alimentata dall'immaginazione. La pena detentiva intimorisce maggiormente lo spettatore rispetto allo stesso reo che ne viene afflitto perché l'essere umano in quanto spettatore accentua inconsciamente le sofferenze che vede, creando un contesto fittizio peggiore di quello reale e quindi la pena che limita la libertà personale riesce ad arrivare ad avere una funzione repellente nei confronti dei devianti inclini a commettere reati simili.

In qualche modo, il filosofo propone già nel capitolo XXVII intitolato "Dolcezza delle pene" la metodologia più adatta a raggiungere e a conciliare gli obiettivi di sicurezza, libertà e giustizia. Si tratta di rendere la pena certa tramite la sorveglianza dei magistrati e una mite legislazione messa in atto da un giudice rigoroso.<sup>18</sup>

L'aspetto etico, benché velatamente accennato, è presente nelle ultime righe proposte e fanno riferimento alla sacralità della vita umana, intoccabile se non dalla natura stessa. Innaturale resta che un uomo uccida un altro uomo, tale assunto viene spiegato da Beccaria tramite la figura del boia, colui che è semplice funzionario si fa carico di una responsabilità impropria macchiandosi del reato più atroce per un essere umano.

A rendere la pena capitale ancor più dannosa è la possibilità di condannare un innocente. In tal caso rimediare sarebbe impossibile e lo stato sarebbe non più vendicatore ma carnefice di violento crimine.

In merito, il 30 maggio 1791, Maximilien de Robespierre pronuncia dinnanzi all'Assemblea costituente francese, le seguenti parole tradotte:

---

<sup>18</sup> Gianpiero, L., n.d. Norberto Bobbio, "*Contro la pena di morte*". Amnesty International - Regione Toscana, Né utile né necessaria. Contro la pena di morte, Giunti, Firenze, 1997, pagg. 19-23; 39-41 [http://bibliotecaborghi.org/wp/wp-content/uploads/2016/02/Norberto-Bobbio\\_Contro-la-pena-di-morte.pdf](http://bibliotecaborghi.org/wp/wp-content/uploads/2016/02/Norberto-Bobbio_Contro-la-pena-di-morte.pdf)

“Ascoltate la voce della giustizia e della ragione; essa ci grida che i giudizi umani non sono mai così certi che la società può dare la morte a un uomo condannato da altri uomini che sono soggetti all'errore. Anche se aveste immaginato l'ordine giudiziario più perfetto, anche se aveste trovato i giudici più onesti e illuminati, ci sarà sempre spazio per errori e prevenzioni.”<sup>19</sup>

La citazione è stata estrapolata dal dibattito sulla pena di morte. Ai tempi, in Francia, si animò un sentimento abolizionista verso la pena capitale che, contrariamente alla volontà di Robespierre, non ebbe successo e nel giugno dello stesso anno la validità della pena di morte venne confermata.

A tal proposito non si può far a meno di ricordare la vicenda di Jean Calas,<sup>20</sup> portata alla luce da Voltaire nel suo “Trattato sulla tolleranza” del 1763, la storia di quest'uomo è un monito alla società, allo Stato e alla Chiesa responsabili della morte di due innocenti.

Jean Calas, commerciante protestante di Tolosa, era padre di un figlio cattolico chiamato Marc-Antoine che si tolse la vita a causa, si suppone, dell'impedimento alla pratica della professione di avvocato in quanto sprovvisto di certificato di cattolicità e a causa di una perdita di denaro al gioco d'azzardo, secondo le indagini effettuate da Voltaire. La versione del popolo sull'andamento dei fatti fu, però, diversa: venne accusato il padre, Jean, di aver ucciso il proprio figlio in quanto, quest'ultimo, avrebbe manifestato la volontà di convertirsi al cattolicesimo. Così facendo si scatenò l'odio di Tolosa contro la famiglia Calas, già emarginata in quanto protestante mentre Marc-Antoine venne trattato come un martire. Il giorno del processo di Jean non vi furono alcune prove di colpevolezza a suo carico, anzi, sarebbe stato logico pensare che un uomo di oltre 60 anni non avrebbe potuto sopraffare un giovane di 28 anni, ma la malevolenza di alcuni cattolici nei confronti del protestante influenzò i giudici che

---

<sup>19</sup> Peine de mort - Débat de 1791 à l'Assemblée nationale constituante - Séance du 30 mai 1791 [WWW Document], n.d. URL [https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/30\\_05\\_1791.asp](https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/30_05_1791.asp) (accessed 8.13.22).

<sup>20</sup> Arouet, F., 2013, *The Project Gutenberg eBook of Traité sur la tolérance, by Voltaire* [WWW Document], n.d. URL <https://www.gutenberg.org/files/42131/42131-h/42131-h.htm> (accessed 7.27.22).

condannarono l'uomo ad essere prima torturato, poi ucciso sulla ruota e bruciato.

Episodi simili si verificavano in tutto il continente, e non solo, ragion per cui, con la lettura di un caso concreto, si palesa la necessità di laicizzare la Legge, abolire tortura e suicidio e non lasciare un eccessivo margine di discrezionalità ai giudici.

Le ripercussioni sulla giustizia penale italiana ed europea del Settecento, in seguito alla pubblicazione del testo "Dei delitti e delle pene", congiuntamente alle opere di Voltaire e Montesquieu, sono dimostrabili e concrete.<sup>21</sup>

In Toscana, ad esempio, il Granduca Pietro Leopoldo, il 30 novembre 1786, abolì sia la pena di morte che la pratica della tortura per la prima volta al mondo ed introdusse un nuovo codice di leggi basato sui principi espressi da Cesare Beccaria, il testo di riforma viene conosciuto, ancora oggi, come "Codice Leopoldino".

Andando oltre l'Europa, la zarina Caterina II di Russia, nel 1767 decise di rivoluzionare la struttura interna del suo governo secondo i principi illuministi, tra le proposte vi fu quella dell'abolizione della tortura. Nonostante il codice penale non venne concretamente rinnovato secondo i valori di libertà, uguaglianza e sicurezza, resta, però, da sottolineare quanto l'influenza dell'opera beccariana si sia diffusa rapidamente e sia stata abbracciata da numerosi ed importanti capi di stato.

---

<sup>21</sup> Zorzi, R., 1996. *Cesare Beccaria: il dramma della giustizia*, 1. ed. ed, Le scie. Mondadori, Milano.

## **I.IV Tortura**

La pena capitale non è l'unica pratica di cui viene suggerita l'abolizione, anche la tortura basata, ai tempi, principalmente sulla violenza e sul dolore fisico, è stata materia discussa tra i tradizionalisti e gli abolizionisti dell'epoca dei lumi.

Cesare Beccaria dedica alla tortura il capitolo XVI del testo "Dei delitti e delle pene", intitolato per l'appunto "Della tortura".

Il capitolo introduce la figura del reo in quanto colpevole di delitto. In questo caso la tortura sarebbe inutile poiché non servirebbe la confessione del responsabile per renderlo colpevole ma basterebbero gli indizi concreti, testimoni della sua colpevolezza. In caso contrario, con la mancanza di prove sufficienti e la pratica del supplizio, si rischia di ledere i diritti di un onesto cittadino che diviene vittima dello stesso governo impegnato nella tutela dei suoi interessi. In ambo i casi, quindi, la tortura non è utile o necessaria e quindi ingiusta.

Il principio a cui arriva Beccaria può essere accostato a quello della presunzione di non colpevolezza per cui un imputato è dichiarato innocente fino a che non viene provato il contrario e come tale deve essere trattato e considerato.

Se lo scopo del martirio è invece quello di ottenere informazioni è necessario ricordare quanto ciò che viene detto dal torturato possa essere inattendibile. Quest'ultimo potrebbe ammettere anche il falso pur di porre fine ai supplizi.

Con riguardo a tale aspetto è possibile fare riferimento a casi realmente accaduti nello stesso luogo in cui fu scritto il "libricino" di Beccaria, alcuni di questi furono raccolti da Pietro Verri in "Osservazioni sulla tortura" del 1804, nello specifico si fa riferimento alla storia di Gian Giacomo Mora e

Guglielmo Piazza.<sup>22</sup>

La storia, ambientata nel 1630, inizia con l'accusa, basata su meri sospetti, contro Guglielmo Piazza, Commissario di Sanità della Milano Seicentesca, di essere un untore, ovvero, di aver diffuso la peste all'interno della città lombarda. In seguito alle torture egli dovette ammettere non solo la sua colpevolezza, sino a quel momento negata, ma anche pronunciare i nomi di ulteriori e presunti coinvolti; iniziò così una catena di torture inflitte a colpevoli fittizi che dovettero, a loro volta, accusare altri pur di porre fine alle atrocità. Dopo essere stato condannato alla pena della ruota, insieme al presunto complice accusato dallo stesso, il barbiere Giacomo Mora, i due vennero uccisi e i corpi vennero mutilati, esposti ed infine bruciati.

In ricordo dell'evento venne costruita una "colonna infame" la cui storia venne narrata anche da Alessandro Manzoni in "Storia della colonna infame" nel 1840<sup>23</sup> a riprova del fatto che l'attenzione pubblica sugli avvenimenti fu tanto elevata e coinvolgente che ebbe delle forti ripercussioni anche a distanza di tempo.

Altro punto su cui si basa Beccaria, coerentemente all'idea di laicizzazione della legge, è che la tortura non possa essere intesa come depurazione dell'animo dai peccati. Come già spiegato dallo stesso, il peccato ed il reato sono due sfere di competenza differenti e come tali debbono essere trattate.

Infine, l'autore specifica quanto la resistenza fisica sia fattore determinante. Colui che dispone di maggior robustezza riesce a tollerare il calvario più facilmente e, di conseguenza, risultare innocente anche in caso di colpevolezza e viceversa.

---

<sup>22</sup> Verri, P., 2006. *Osservazioni sulla tortura*. Tascabili Economici Newton, Rome.

<sup>23</sup> Manzoni, A., Gonin, F., Nigro, S.S., 2020. *Storia della colonna infame*. Ronzani, Monticello Conte Otto.

In accordo con il giurista Norberto Bobbio, la tortura può essere definita come un'uccisione ripetuta nel tempo che ha l'obiettivo di essere infamante e pubblica.<sup>24</sup>

Per quanto possa essere cruenta, sulle stesse motivazioni dell'inutilità della pena di morte, si basano anche quelle contro la tortura dichiarando entrambe inumane e improduttive.

Cesare Beccaria propone come pene più umane la detenzione e i lavori forzati. Nel primo caso, la prigionia, prevede la suddivisione dei criminali in base al reato commesso in modo da evitare la recidiva e l'aggravamento della situazione penale del condannato che si troverebbe ad interagire con criminali più esperti. Lo scopo ultimo resta però la prevenzione e la funzione deterrente.

Nel secondo caso, analizzato da lenti economiche ed utilitaristiche, i lavori forzati, porterebbero ad un guadagno per lo Stato ed avrebbero una funzione di correzione e reinserimento sociale del detenuto.

I presupposti per un buon funzionamento di entrambe le proposte risiedono, però, nell'umanizzazione della pena che prevede la tutela dei diritti inviolabili e la protezione della dignità e della vita del reo. Senza i suddetti presupposti anche queste ultime pene proposte non sarebbero utili, necessarie o giuste.

---

<sup>24</sup> Gianpiero, L., n.d. Norberto Bobbio, "*Contro la pena di morte*". Amnesty International - Regione Toscana, Né utile né necessaria. Contro la pena di morte, Giunti, Firenze, 1997, pagg. 19-23; 39-41  
[http://bibliotecaborghi.org/wp/wp-content/uploads/2016/02/Norberto-Bobbio\\_Contro-la-pena-di-morte.pdf](http://bibliotecaborghi.org/wp/wp-content/uploads/2016/02/Norberto-Bobbio_Contro-la-pena-di-morte.pdf)





## II. Il fine vita e l'intervento dello Stato nel mondo di oggi

### II.I Suicidio, da non-reato a diritto

Come visto in precedenza, le esigenze cambiano ed in un mondo globalizzato come quello odierno la velocità con cui si creano nuove necessità è sempre in aumento, così come l'interdipendenza tra stati. Le relazioni internazionali e le nuove tecnologie allargano sempre di più l'area di competenza in cui si richiede l'intervento dei governi ma, allo stesso tempo, viene chiesto loro di interferire meno sulla vita degli individui; in entrambi i casi, non è possibile accontentare tutti ma come affermava Beccaria, bisogna pensare alla felicità divisa per il maggior numero di individui ed oggi, il numero di individui a cui lo Stato deve garantire benessere non si limita ai soli cittadini residenti all'intero confini del territorio nazionale.

Un gruppo sociale che porta all'attenzione un proprio bisogno da soddisfare sta, in realtà, facendo riferimento ad un problema pubblico. Non esiste una definizione oggettiva di "problema pubblico" ma quest'ultimo è rilevabile in base a contesti e a processi cognitivi soggettivi. In pratica è influenzato dal grado di interesse degli individui coinvolti nel fenomeno che, a loro volta, agiscono sulla base di credenze, routine e idee.

Il modo in cui un problema viene presentato condiziona l'opinione collettiva, quindi, anche definire il fenomeno vuol dire esercitare un potere, di conseguenza è naturale che si creino conflitti tra fazioni politiche e sociali dalle opinioni antitetiche. Secondo la teoria di KinDon, una data situazione viene inserita nell'agenda istituzionale solo quando ha soluzione ed acquisisce importanza nella società.<sup>25</sup>

William N. Dunn, professore e studioso di relazioni internazionali, definì una politica pubblica come *"la risposta a un problema percepito come*

---

<sup>25</sup> Bobbio, L., Pomatto, G., Ravazzi, S., 2017. *"Le politiche pubbliche: problemi, soluzioni, incertezze, conflitti"*, Edition. ed. Mondadori Università, Milan.

*pubblico*".<sup>26</sup>

Il ruolo principale degli attori politici democratici è quello di attuare le cosiddette politiche pubbliche e per farlo debbono necessariamente definire il problema, formulare una soluzione da adottare e attuare e, infine, valutarne i risultati. Nonostante vi sia una procedura da rispettare, non sempre si è in grado di raggiungere un responso positivo perché ogni circostanza ha le proprie peculiarità di cui tenere conto.

È bene ricordare che le argomentazioni esposte fanno riferimento a regimi democratici che possano tenere conto dei diritti inviolabili dell'individuo e, sulla base di questi, costruire dei piani di attuazione coerenti a soddisfare i bisogni istituzionalmente riconosciuti.

In questo capitolo verrà analizzato il problema del fine vita, della sua regolamentazione, dei fallimenti e degli obiettivi raggiunti da parte di attori politici in regimi democratici.

Se è attraverso la cultura che si definiscono i significati condivisi allora è utile ribadire che, in quanto tali, subiscono dei cambiamenti in base alla dinamicità del contesto in cui si riscontrano, questo è il caso del fatto suicidiale che partendo dall'essere inteso come reato diviene, di giorno in giorno, sempre più identificativo dell'espressione della libertà individuale.

Il suicidio prevede, in concreto, la morte di una persona che ha espressamente manifestato ed esercitato la propria volontà di smettere di vivere. Ad oggi, giuridicamente e socialmente parlando, vi sono varie interpretazioni della parola "suicidio" e sulla base di queste definizioni non univoche, il fatto viene, o meno, legalizzato.

Esistono differenti sfaccettature che caratterizzano la fattispecie suicidaria e per tal motivo si utilizzano locuzioni specifiche.

---

<sup>26</sup> Dunn, W.N., 2018. *"Public policy analysis: an integrated approach"*, Sixth Edition. ed. Routledge, Taylor & Francis Group, New York.

Il termine più diffuso è “eutanasia” e identifica il decesso di un soggetto affetto da malattia incurabile e dolorosa. In questo caso, la morte può essere attuata per azione o per omissione da parte del personale autorizzato, nel primo caso si tratta di eutanasia attiva, nel secondo di eutanasia passiva.<sup>27</sup>

Si parla poi di “suicidio assistito”, ovvero un aiuto a morire da parte di un terzo autorizzato a fornire il farmaco; in tale condizione l’assunzione del medicinale avviene per conto dello stesso paziente.<sup>28</sup>

I due termini vengono spesso utilizzati impropriamente e va sottolineato che è esclusa dalla definizione di eutanasia la sospensione di trattamenti intesi come accanimento terapeutico ovvero che hanno come obiettivo, non la risoluzione della malattia ma un prolungamento della vita del paziente tramite cure sproporzionate; è anche esclusa la pratica di sedazione terminale, ovvero, la somministrazione di sedativi al paziente con lo scopo di alleviare i supplizi inflitti dalla malattia.

Le ricerche mediche hanno confermato che, in alcuni casi, anche l’idratazione e l’alimentazione artificiale possono creare sofferenza quando l’organismo non è più in grado di recepirle.<sup>29</sup> Sulla base dell’evoluzione scientifica c’è quindi l’obbligo di aggiornarsi anche da parte della giurisprudenza che, tramite leggi specifiche, ha il dovere di regolamentare e tutelare gli interessi dell’individuo.

Coerentemente con quanto detto, le risposte degli stati possono differire in base al contesto storico-culturale ma data l’interconnessione tra essi ed il loro approccio umanocentrico, si sono create molte convenzioni sui diritti

---

<sup>27</sup> Eutanasia nell’Enciclopedia Treccani [WWW Document], n.d. URL <https://www.treccani.it/enciclopedia/eutanasia/> (accessed 9.2.22).

<sup>28</sup> Veronesi, U., 2012. *Il diritto di non soffrire: cure palliative, testamento biologico, eutanasia*. Mondadori, Milano.

<sup>29</sup> Druml, C., Ballmer, P.E., Druml, W., Oehmichen, F., Shenkin, A., Singer, P., Soeters, P., Weimann, A., Bischoff, S.C., 2016. *ESPEN guideline on ethical aspects of artificial nutrition and hydration*. *Clinical Nutrition* 35, 545–556. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2016.02.006>

dell'individuo e sugli obblighi positivi e negativi che ogni governo ha il dovere di rispettare.

A livello internazionale ad esempio, nel 1997, venne firmata dalla maggior parte degli stati membri del Consiglio d'Europa, la "Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina"<sup>30</sup> che ha lo scopo di tutelare la dignità della persona sottoposta a terapie mediche ma, paradossalmente, non viene fatto cenno ad eutanasia o suicidio assistito. Questo testimonia una carenza a livello internazionale in materia di regolamentazione del fine vita e lo scetticismo degli stati di aderire a convenzioni che possano in qualche modo vincolare i governi nazionali nel disciplinarne gli aspetti.

Nel 2014, però, il Comitato di Bioetica del Consiglio d'Europa pubblica la "Guida al processo decisionale nell'ambito del trattamento medico nelle situazioni di fine vita"<sup>31</sup> con lo scopo di supportare le nazioni nell'ideazione di leggi che possano tenere conto di ulteriori aspetti rispetto a quelli già contenuti nella convenzione del 1997 aggiornandone i contenuti in base alle nuove scoperte.

La questione, inoltre, si complica quando, nonostante la manifestazione di volontà all'interno di un testamento biologico da parte del malato che esplicitamente chiede di porre fine alle proprie sofferenze, viene anteposta l'autorità statale.

Eppure, la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" del 1948, sottoscritta da ben 48 paesi, cita all'articolo 12:

---

<sup>30</sup> Council of Europe, 1997, – *Convention for the protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine* (ETS No. 164) – Translations [WWW Document], n.d. . Ufficio Trattati. URL [https://www.coe.int/it/web/conventions/cets-translations-by-number/-/asset\\_publisher/3qwZSGaOwtSE/content/council-of-europe-convention-for-the-protection-of-human-rights-and-dignity-of-the-human-being-with-regard-to-the-application-of-biology-and-medicin-2](https://www.coe.int/it/web/conventions/cets-translations-by-number/-/asset_publisher/3qwZSGaOwtSE/content/council-of-europe-convention-for-the-protection-of-human-rights-and-dignity-of-the-human-being-with-regard-to-the-application-of-biology-and-medicin-2) (accessed 9.2.22).

<sup>31</sup> Council of Europe, 2015, - *Guida al processo decisionale nell'ambito del trattamento medico nelle situazioni di fine vita* [WWW Document], n.d. URL <https://edoc.coe.int/en/bioethics/6529-guida-al-processo-decisionale-nellambito-del-trattamento-medico-nelle-situazioni-di-fine-vita.html> (accessed 9.2.22).

“Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.”<sup>32</sup>

Come detto precedentemente, le leggi possono differire sulla base di contesti culturali, quindi, all'interno degli stessi accordi internazionali è previsto, in alcuni casi, che gli stati abbiano un margine di discrezionalità nel recepimento degli articoli ma pur sempre nel rispetto dei diritti universalmente riconosciuti e della dignità umana.

Nella circostanza in esame abbiamo differenti modi di interpretare il fatto suicidario e di conseguenza la sua liceità la quale dovrebbe, però, basarsi sul consenso della persona.

Le differenze, di cui sopra, sono ben visibili negli ordinamenti nazionali. Tenendo in considerazione la sola Europa va constatato che: in Belgio, Olanda e Lussemburgo l'eutanasia è legale se soddisfatti i prerequisiti dettati dalla stessa legge; in Danimarca è possibile stilare un testamento in cui il cittadino esprime le proprie volontà ed il medico è tenuto a rispettarle; in Francia l'eutanasia attiva ed il testamento biologico sono illegali ma è legale invece l'eutanasia passiva; in Germania non vi è un legge in merito ma l'eutanasia passiva è depenalizzata ed è vincolante la decisione del malato quando quest'ultimo sottoscrive le proprie volontà all'interno del testamento biologico; in Portogallo sono condannate eutanasia e suicidio assistito mentre il testamento biologico non ha alcun valore.<sup>33</sup>

Come dimostrato, la volontà dell'essere umano ha più o meno peso in base al paese in cui viene curato e questo è in contrasto con i principi fondamentali dei diritti umani che dovrebbero assicurare ad ognuno libertà

---

<sup>32</sup> Centro di Ateneo per i Diritti Umani - Università di Padova, 2018, | Strumenti internazionali :: *Dichiarazione universale dei diritti umani* (1948) [WWW Document], n.d. URL [https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Dichiarazione-universale-dei-diritti-umani-1948/9](https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Dichiarazione-universale-dei-diritti-umani-1948/9) (accessed 9.2.22).

<sup>33</sup> Veronesi, U., 2012. *Il diritto di non soffrire: cure palliative, testamento biologico, eutanasia*. Mondadori, Milano. pp. 107-110

e vita dignitosa in qualsiasi parte del mondo, soprattutto se nell'esercizio dei diritti non vi è alcun danno recato ad altri.

Chi si esprime contrario all'eutanasia ed il suicidio assistito legalizzato solitamente sostiene che la legalizzazione possa incentivare un uso sproporzionato ed inappropriato della possibilità di morire. Tale affermazione, secondo gli studi condotti dal Ministero della Salute Olandese, è errata.

Lo studio testimonia, infatti, che con la legalizzazione dell'eutanasia i casi per cui è stata richiesta tra gli anni 2001 e 2005 sono diminuiti passando da 3.500 a 2.300, anche quelli per suicidio assistito si sono ridotti a 100, contro gli iniziali 300.<sup>34</sup>

Con il miglioramento delle strutture di cure palliative, inoltre, si permette all'essere umano di continuare a vivere i suoi ultimi momenti libero dal dolore e senza che la propria dignità venga lesa.

Il compromesso tra tutela della vita dell'individuo e rispetto della sua libertà è possibile e ne sono esempi i casi di Belgio, Olanda e Lussemburgo, i quali, con la loro legiferazione attenta e meticolosa, riescono a proteggere senza interferire.

---

<sup>34</sup> Veronesi, U., 2012. *Il diritto di non soffrire: cure palliative, testamento biologico, eutanasia*. Mondadori, Milano., p. 39.

## II.II Eutanasia in Italia

In Italia, il dibattito sull'eutanasia è, ancora oggi, argomento controverso e scottante che attira sempre più l'attenzione dell'opinione pubblica. Gli stessi media, raccontando storie di persone con malattie terminali, influenzano ed incentivano la diffusione di un messaggio favorevole a tale pratica. Non è dato scontato, il cambiamento si verifica, infatti, tramite il supporto di mezzi di diffusione di massa in cerca di consenso. In base alla modalità in cui viene narrato un problema viene definito, recepito ed accettato o meno.

Aldilà della vicinanza emotiva innescata, è utile sottolineare i fondamenti giuridici su cui la legalizzazione dell'eutanasia trova giustificazione. Permettere l'accesso ad una morte controllata e premeditata non significa avvalersi obbligatoriamente di tale diritto ma avere la possibilità di godere dei benefici della propria libertà di scelta.

La Repubblica Italiana aderisce sia alla "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" che alla "Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo" del 1953 che all'Articolo 8, comma 2, dedicato al "Diritto al rispetto della vita privata e familiare", cita:

"Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui."<sup>35</sup>

Sulla base di tale disposizione gli Stati focalizzano la loro attenzione sul margine di apprezzamento, giustificando i loro atti come dediti a proteggere la salute e la morale nazionale e di conseguenza diviene

---

<sup>35</sup> Centro di Ateneo per i Diritti Umani - Università di Padova, 2018, | Strumenti internazionali :: *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali* (1950) [WWW Document], n.d. URL [https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Convenzione-europea-per-la-salvaguardia-dei-diritti-umani-e-delle-liberta-fondamentali-1950/90](https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-europea-per-la-salvaguardia-dei-diritti-umani-e-delle-liberta-fondamentali-1950/90) (accessed 9.2.22).

difficoltoso decifrare una violazione che resta in una cosiddetta “zona grigia”.

L'Italia, con riguardo alla “Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina”, non ha ancora ratificato il testo poiché non sono stati rispettati i termini della legge di ratifica da parte del Parlamento. A fronteggiare la mancanza, però, vi è la Legge 219/2017 che, sulla base della “Guida al processo decisionale nel trattamento medico nelle situazioni di fine vita” tratta la normativa del Biotestamento e fa riferimento non solo alla Costituzione Italiana ma anche alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea citando gli articoli 1, 2 e 3.

Con la Legge 219/2017, l'Italia prende posizione e definisce alcune questioni in sospeso quali idratazione e nutrizione artificiale identificandoli come trattamenti sanitari, ciò significa che possono essere rifiutati dal paziente ma all'articolo 1 viene anche specificato che:

“Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali”<sup>36</sup>

In tal senso, viene penalizzata qualsiasi pratica che abbia come obiettivo il velocizzare la morte del paziente, ragion per cui, il medico che esegue la somministrazione del farmaco letale è perseguibile civilmente e penalmente anche se espressamente richiesto dal paziente, vittima di malattia irreversibile.

La materia di fine vita resta quindi, ad oggi, incompleta e la volontà del paziente limitata dalla legge ma la questione resta aperta.

Secondo la teoria di famosi medici, tra cui Umberto Veronesi, la sofferenza spaventa più della morte stessa quindi per permettere al paziente di non ricorrere al suicidio come unica soluzione possibile è

---

<sup>36</sup> Gazzetta Ufficiale [WWW Document], n.d. URL <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00006/sg> (accessed 9.2.22).

doveroso investire nelle strutture di cure palliative. Le due variabili sono inversamente proporzionali: dove le misure sedative risultano efficaci, la richiesta di eutanasia diminuisce. Questa sarebbe una risposta adeguata ad un problema pubblico e permetterebbe ai coinvolti di poter scegliere tra valide alternative.

Se l'eutanasia non reca danno ad altri allora non dovrebbe esserci obbligo negativo in capo ai soggetti interessati, per i soggetti non interessati il problema non sussiste: nessuno obbliga positivamente a disporre di tale diritto ma, in quanto tale, questo deve essere riconosciuto e tutelato. La vita rientra nei diritti dell'individuo ma, in molti casi, risulta regolamentata come un dovere nonostante non vi sia alcun interesse pubblico nella penalizzazione del suicidio.

Il fatto suicidario viene definito come fatto naturale<sup>37</sup>, ciò significa che si è sempre verificato e sempre si verificherà, di conseguenza, è compito dello Stato garantire che avvenga in modo da tutelare la dignità dei coinvolti.

A conferma di tali argomentazioni vi sono dati concreti e confermati dallo studio di sondaggi anonimi eseguiti nel 2002 dal Centro di bioetica dell'Università Cattolica di Milano, più precisamente dal professor Adriano Pessina, le domande furono rivolte a 259 medici rianimatori.<sup>38</sup> Di questi il 4% dichiara di aver effettuato eutanasia attiva, il 38% di aver effettuato eutanasia passiva almeno una volta ed il 42% di averlo fatto più di una volta. Nell'arco degli ultimi 20 anni la risposta positiva all'eutanasia e al suicidio assistito è aumentata ed è quindi possibile prevedere una crescita anche di personale disposto a praticarla.

Così come per l'aborto, anche per l'eutanasia vengono organizzati dei viaggi per poter eseguire la pratica nel quasi rispetto della legge e della

---

<sup>37</sup> Falcinelli, D., 2021, *Il delitto senza fattispecie. Contrappunto sul suicidio*.

<https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=0d09842b-5edf-40f4-b417-876019d011dc&idarticolo=31209>

<sup>38</sup> Pessina, A., 2004. *Scelte di confine in medicina sugli orientamenti dei medici rianimatori*. Vita e pensiero, Milano.

dignità della persona. In Svizzera anche i non residenti possono godere del proprio diritto di morire in modo indolore e associazioni come “*Exit International*” e “*Dignitas*” si occupano di aiutare i pazienti durante tutto il procedimento.

Il dottor Umberto Veronesi definì il turismo della morte come “lo specchio oscuro dei diritti negati”.

Data la portata mediatica dell’evento, è inevitabile fare riferimento al caso Cappato come esempio eclatante di disobbedienza civile a fronte di un problema pubblico a lungo ignorato.

Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni impegnata nella ricerca scientifica e nella tutela dei diritti umani, nel 2017 fu accusato di aiuto al suicidio secondo l’art. 580 c.p., per aver fornito assistenza a Fabiano Antoniani che aveva esplicitamente manifestato la volontà di morire in quanto tetraplegico senza alcuna possibilità di miglioramento. In modo concreto, Cappato, ha fornito informazioni ed ha messo in contatto gli interessati con l’associazione “*Dignitas*” e vi ha fisicamente accompagnato il paziente. Dopo vari processi, nel 2019, la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità dell’art. 580 c.p. e di conseguenza l’accusato viene assolto.<sup>39</sup>

L’evento ha creato basi solide per la depenalizzazione di casi simili ed ha puntato i riflettori sui difetti della legislazione italiana in merito.

---

<sup>39</sup> Associazione Luca Coscioni, 2022, *Processo a Marco Cappato punto per punto per l’aiuto a Dj Fabo*, URL <https://www.associazionelucacoscioni.it/processo-marco-cappato-punto-punto> (accessed 9.2.22).

### **II.III Pena di morte oggi: luoghi, dati e convenzioni internazionali**

La vita è da sempre il diritto più tutelato al mondo e da quest'ultimo derivano tutti gli altri diritti umani universalmente riconosciuti.

Del diritto alla vita troviamo riferimento nelle maggiori convenzioni internazionali da cui derivano obblighi positivi (di fare) e negativi (di non fare) per gli stati.

Le convenzioni più importanti in merito sono la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" del 1948, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e la "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" del 1950, promossa dal Consiglio d'Europa. I trattati successivi a quest'ultimi trattano della medesima materia ma in campi sempre più specifici. Il successo delle due convenzioni deriva dell'elevato numero di paesi che le hanno sottoscritte e che, di conseguenza, si sono assunti la responsabilità di rispettare i principi enunciati in modo concreto sia all'interno che all'esterno del territorio, in quanto, anche gli stati non direttamente coinvolti in eventuali violazioni hanno la possibilità di intervenire in merito, nei limiti del diritto internazionale.

La revisione periodica universale, comunemente conosciuta come URP, a cui sono assoggettati a turnazione gli stati membri delle Nazioni Unite, permette di rendere pubbliche tutte le misure in linea con le convenzioni adottate e gli obblighi assunti in materia di diritti umani di ogni paese, al tempo stesso, gli altri componenti hanno la possibilità di commentare e proporre raccomandazioni di carattere non vincolante.

Prendendo ad esempio la revisione degli Stati Uniti al terzo ciclo, i Paesi Bassi hanno esposto le loro argomentazioni in materia di pena di morte:

"Adottare tutte le misure necessarie per lavorare a una moratoria immediata sull'esecuzione della pena di morte, in vista della sua completa abolizione, in linea con gli

standard internazionali dei diritti umani, come il diritto alla vita.”<sup>40</sup>

Esplicitamente contrari alla pena capitale, lo stato dei Paesi Bassi, si rende ben conto della complessa procedura da mettere in atto per arrivare ad una completa abolizione ma, allo stesso tempo, incita a muovere dei passi verso quella direzione.

Come spiegato anche da Norberto Bobbio, nonostante ci sia molto da fare per raggiungere la completa eliminazione della pena capitale nel mondo è da notare che le continue lotte negli anni hanno portato a, seppur piccoli, esiti positivi, riducendo sempre più la lista dei reati condannabili attraverso l'esecuzione capitale.<sup>41</sup>

All'epoca di Cesare Beccaria, era difficoltoso basare l'inutilità della pena di morte su dati scientifici concreti ma, fortunatamente, ai giorni d'oggi è possibile constatare la veridicità di tali teorie.

Uno studio pubblicato nel dicembre 2018, condotto da “Abdorrahman Boroumand Center for Human Rights in Iran”, con riguardo alla correlazione tra pena di morte e tasso di omicidi ha confermato le parole di Beccaria: nell'arco della decade successiva all'abolizione della pena, 10 degli 11 paesi analizzati hanno riscontrato dei cali degli omicidi commessi, attestando che l'esecuzione non è soluzione efficace alla deterrenza, come visibile nel grafico a linee riportato all'interno dello stesso articolo e di seguito presentato nella figura 1.

---

<sup>40</sup> 26.208 • UPR Info [WWW Document], n.d. URL <https://upr-info-database.uwazi.io/en/entity/i986zjvw8kb> (accessed 9.2.22).

<sup>41</sup> Gianpiero, L., n.d. Norberto Bobbio *Contro la pena di morte*.




Figura 1: Abdorrahman Boroumand Center, 2018, "Variazione dei tassi di omicidio nei dieci anni successivi all'abolizione della pena di morte".

I paesi analizzati sono stati scelti seguendo specifici criteri, tra cui la disponibilità di dati affidabili curati dalla World Trade Organization e sono: Azerbaijan, Bulgaria, Polonia, Serbia, Estonia, Lettonia, Ucraina, Sudafrica, Kirghizistan, Albania e Georgia. Quest'ultima è l'unica nazione ad aver riscontrato un aumento dei crimini di assassinio all'interno del territorio in seguito alla revoca della legge marziale.

Uno studio simile condotto dal "Death Penalty Information Center", focalizzato sugli Stati Uniti,<sup>42</sup> è giunto al medesimo responso: gli stati federali in cui la pena di morte non è più in vigore hanno un tasso di omicidio meno elevato rispetto alle circoscrizioni in cui la legge è tutt'ora vigente.

Ulteriori studi effettuati hanno dimostrato quanto l'incoerenza dello Stato

<sup>42</sup> DPIC, 2017, *Study Finds No Evidence that Death Penalty Deters Murder or Protects Police*. Death Penalty Information Center. URL <https://deathpenaltyinfo.org/news/new-podcast-dpic-study-finds-no-evidence-that-death-penalty-deters-murder-or-protects-police> (accessed 9.3.22).

nel commettere un atto definito dall'istituzione stessa un crimine possa portare ad una *“mortificazione degli effetti moralizzatori della legge penale”* svalORIZZANDO i principi di dignità e rispetto del diritto alla vita. <sup>43</sup>

Le argomentazioni degli antiabolizionisti affondano le loro radici oltre che nell'azione deterrente dell'esecuzione anche nella sua convenienza economica.

Anche quest'ultima teoria, però, è smentita da disparati studi, uno dei quali intitolato *“An Analysis of the Economic Costs of Capital Punishment in Oklahoma”*<sup>44</sup> eseguito dalla *“Oklahoma Death Penalty Review Commission”*. Sono stati presi in esame i casi processuali statunitensi nell'arco di tempo compreso tra il 2000 ed il 2016. In termini monetari, un caso di pena capitale costa 110.000 dollari in più rispetto ad un caso non capitale che rientri nella medesima fattispecie, ciò a causa dell'elevato importo delle spese procedurali e della loro durata.

Anche la disputa innescata sulla convenienza economica non trova esito positivo nei ragguagli degli antiabolizionisti.

A completare il quadro delle argomentazioni a favore dell'abolizione è la rivista scientifica *“Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America”*, che ha presentato il problema della condanna a morte di persone innocenti vittime di errori giudiziari nell'articolo intitolato *“Rate of false conviction of criminal defendants who are sentenced to death. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 111”*. <sup>45</sup>

Le condanne prese in esame risalgono al periodo compreso tra il 1973 ed

---

<sup>43</sup> Guerra F., 2010, *Indagini sull'effetto deterrente della pena di morte*. <http://www.acatitalia.it/files/no-alla-morte-di-stato.pdf>

<sup>44</sup> Oklahoma Death Penalty Review Commission, 2017, *Appendix IB 1 An Analysis of the Economic Costs of Capital Punishment in Oklahoma 2 EXECUTIVE SUMMARY*. <https://files.deathpenaltyinfo.org/legacy/files/pdf/Report-of-the-OK-Death-Penalty-Review-April-2017-a1b.pdf>

<sup>45</sup> Gross, S.R., O'Brien, B., Hu, C., Kennedy, E.H., 2014. *Rate of false conviction of criminal defendants who are sentenced to death. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 111, 7230–7235*. <https://doi.org/10.1073/pnas.1306417111>

il 2004. Dei 7.482 condannati, risultarono innocenti 340 persone di cui solo 144 sono riuscite ad evitare la condanna; 183 prigionieri, invece, sono morti per esecuzione seppur innocenti. Va specificato che sino agli anni '90 le forze dell'ordine non disponevano della possibilità di testare i DNA e verificarne la compatibilità con gli indagati. In seguito a tale scoperta, di molti fu dichiarata l'innocenza ma altri condannati non hanno ottenuto il permesso per la riesamina del caso.

La diffusione di dati simili ha incentivato, negli anni, un graduale e globale disappunto sulle legislazioni a favore delle esecuzioni. Amnesty International, una delle maggiori organizzazioni non governative internazionali, ha mostrato attraverso un grafico a linee nel report annuale 2020, che i paesi abolizionisti tendono ad aumentare nel tempo.<sup>46</sup>

### NUMERO DEI PAESI ABOLIZIONISTI (1945-2020)




Figura 2 Paesi Abolizionisti dal 1945 al 2020, Amnesty International, Report 2020.

<sup>46</sup> Amnesty International, 2021, *Report 2020/21: The state of the world's human rights* [WWW Document], n.d. . Amnesty International. URL <https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/3202/2021/en/> (accessed 9.3.22).

La strada verso l'eliminazione della pena è concreta, seppur lenta.

Altri dati significativi sono reperibili anche all'interno del report inerente all'anno 2021, come, ad esempio, quelli delle esecuzioni tra il 2011 ed il 2020, in netto calo rispetto agli anni precedenti, come evidente nella figura 3.<sup>47</sup>

### ESECUZIONI NEL MONDO NEL PERIODO 2011-2020




Figura 3 Esecuzioni nel mondo 2011-2020, Amnesty International, Report 2021

La pubblicità di report e studi, disponibili in varie lingue e reperibili gratuitamente, aiuta la diffusione di informazioni attendibili, istruendo i cittadini del mondo e rendendo loro consapevoli di ciò che realmente accade non solo all'interno dei propri confini ma anche a livello globale.

Attualmente, molti sono gli stati che hanno abolito ufficialmente la pena di morte, altri hanno condannato la pratica di fatto ed altri ancora hanno

---

<sup>47</sup> Amnesty International, 2022, *Report 2021/22: The state of the world's human rights* [WWW Document], Amnesty International. URL <https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/4870/2022/en/> (accessed 9.3.22).

ridotto il catalogo dei crimini condannabili con l'esecuzione. Di seguito la mappa illustrativa, figura 4, realizzata ad hoc da ISPI con i dati del report 2020 di Amnesty International, presenta la situazione mondiale aggiornata.<sup>48</sup>




Figura 4 Pena capitale nel mondo, dati 2020 di Amnesty International, ISPI

<sup>48</sup> ISPISEO, 2022. *In 55 paesi la pena di morte è ancora in vigore* [WWW Document]. ISPI. URL <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/55-paesi-la-pena-di-morte-e-ancora-vigore-33422> (accessed 9.4.22).

## II.IV Lo Stato tra tutela del diritto ed interferenza nel godimento

I diritti umani, in quanto tali, sono diritti di cui sono titolari anche i criminali e per poterli tutelare al meglio, non occorre unicamente eliminare la pena di morte, c'è bisogno di politiche di attuazione mirate a garantire una vita dignitosa ad ogni essere umano e su questo molti paesi hanno ancora da lavorarci, Italia compresa.

Nei rapporti annuali di Amnesty International, infatti, è evidente quanto la situazione delle carceri italiane sia preoccupante a causa del sovraffollamento: il problema affligge il paese ed i detenuti da anni e periodicamente la situazione sfocia in rivolta da parte dei condannati e delle loro famiglie. Altra criticità, ancor più grave, sta nel trattamento dei detenuti che spesso vengono torturati e picchiati come è accaduto recentemente in Campania, a Santa Maria Capua Vetere, nell'aprile del 2020: centinaia operatori carcerari hanno percosso i reclusi procurando la morte di uno di questi.<sup>49</sup>

I maltrattamenti sono anche accompagnati da una notevole scarsità di servizi come l'assistenza alla sanità mentale che contribuisce a creare una situazione di malessere nel detenuto che si ripercuote all'interno della casa circondariale rendendo l'ambiente ancor più instabile.

Come specificato sin dall'epoca di Beccaria, anche la pena detentiva deve essere funzionale, altrimenti, la condanna risulta controproducente ed irrispettosa della dignità umana e quindi dei diritti fondamentali della persona.

In questi casi, l'intervento pubblico è d'obbligo per riuscire a stabilire l'ordine e la sicurezza all'interno del sistema. L'impresa risulta però complicata nel momento in cui gli stessi cittadini, non detenuti, non

---

<sup>49</sup>Amnesty International Italia, 2022, *Italia* [WWW Document], Amnesty International Italia. URL <https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2021-2022/italia/> (accessed 9.3.22).

mostrano interesse nella risoluzione del problema pubblico che in percentuale coinvolge un gruppo sociale minore, in altre parole, i cittadini non gradiscono che tra le spese statali vi sia un aumento di budget destinato a coloro che hanno, in qualsiasi misura, deviato dalle regole imposte dalla legge. Il sistema politico attuale è, però, basato sul consenso e, per tale motivo, è necessario che l'intera società sia al corrente dell'importanza di una pena detentiva adeguata da cui essa stessa ne ricava indirettamente beneficio. Sviluppare una proposta progettuale che miri al miglioramento dei servizi basilari alla persona all'interno delle prigioni, impedisce che quest'ultime diventino "scuole del crimine" peggiorando la situazione criminogena del paese. Spogliato dei diritti, l'uomo ritorna alle leggi dello stato di natura, ricreando nelle case di reclusione un ambiente di conflitto del tutti contro tutti.


La lentezza del sistema giudiziario italiano rende le punizioni meno efficaci in quanto mancano di prontezza, caratteristica fondamentale secondo le teorie già esposte.

Nelle politiche pubbliche anche il non fare è una scelta e come tale comporta delle conseguenze che, inevitabilmente, si riversano sull'intera società che ne paga il prezzo e ne è insoddisfatta.

A confermare tali affermazioni è un sondaggio del 2017 svolto dalla Commissione Europea su indagine di "Eurobarometro". La magistratura, incaricata di garantire equità e certezza dell'ordinamento giuridico, in Italia, viene percepita "Molto soddisfacente" da meno del 10% dei cittadini sulla base dell'indipendenza della magistratura, mentre il 70% giudica il sistema giudiziario insoddisfacente, come da grafico di seguito riportato.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Vanroy A., 2017. "*Scheda tematica per il semestre europeo sistemi giudiziari efficienti*". URL [https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file\\_import/european-semester\\_thematic-factsheet\\_effective-justice-systems\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_effective-justice-systems_it.pdf)



Fonte: indagine Eurobarometro FL447<sup>12</sup>

Figura 5 Indipendenza percepita della magistratura da parte dei cittadini, Commissione Europea, 2017

Anche la tempestività degli interventi è fattore determinante per rafforzare il legame di fiducia tra governante e governati ed uno dei maggiori problemi della Repubblica Italiana è proprio la lentezza della giustizia.<sup>51</sup> I dati non devono però scoraggiare, in quanto, l'identificazione di un problema è il primo passo per iniziare a pensare ad un intervento adeguato alla risoluzione. Il miglioramento di ogni paese è possibile con la messa in atto di politiche pubbliche mirate

<sup>51</sup> Cottarelli, C., 2018. *I sette peccati capitali dell'economia italiana*, Prima edizione in "Serie Bianca." ed, Serie bianca/Feltrinelli. Giangiaco Feltrinelli editore, Milano.





## **Conclusione: l'importanza e la necessità di regolamentazioni aggiornate**

Lo studio presentato non mira a dare una risposta basata su principi morali e quindi a definire cosa sia giusto o sbagliato, bensì è una presentazione di fatti ed eventi che con logicità spingono a riflettere sulla discordanza tra gli obblighi che un paese si assume in quanto stato di diritto e l'effettivo adempimento degli stessi anche in contesti internazionali.

È bene specificare quanto un excursus storico sia sempre necessario per comprendere l'evoluzione dei comportamenti e delle situazioni che influenzano, odiernamente, il nostro comportamento.

Le informazioni di cui una società libera è in possesso danno la possibilità di ragionare e compiere delle scelte che possono o meno avere ricadute su altri, nell'ultimo caso è indispensabile che vi sia la massima correttezza anche nella risoluzione dei conflitti, inevitabili in un contesto civile. Ogni punto di vista deve essere trattato con il massimo rispetto e confutato sulla base di nozioni valide, attendibili ed aggiornate.

Nel caso delle scelte personali che non invadono la sfera individuale di altri, lo Stato deve garantirne il pieno godimento in quanto stato di diritto che per definizione mira alla protezione dei diritti umani per cui si è assunto delle responsabilità. Sottrarsi a tali responsabilità o non tutelare l'integrità umana è, di fatto, un fallimento.

A mio avviso, sulla base della ricerca effettuata, è palese quale sia la scelta migliore ovvero la scelta che apporta più benefici alla società e che allo stesso tempo rispetti e sia coerente con i diritti naturali universalmente riconosciuti: l'abolizione della pena di morte.

Il ruolo dello stato nella regolamentazione del fine vita è un'interferenza nel godimento del diritto ad una vita dignitosa. Nel caso dell'esecuzione capitale la legge giustifica l'esecuzione di un essere umano mentre, in

regolamenti contro eutanasia, lo stato obbliga l'individuo a vivere, contro la propria volontà, un'esistenza piena di dolore.

In entrambi i casi non viene chiesta una totale assenza da parte dell'autorità statale ma una legislazione adeguata, calibrata e coerente con le necessità che vengono presentate dagli stessi cittadini figli della società moderna.

Pena di morte ed eutanasia, paradossalmente, sono legate al concetto di vita dignitosa: se da un lato lo stato prova a garantire la vita, dall'altro la nega con la pena di morte, mentre per l'eutanasia, lo stato interviene impedendo sia una vita che una morte dignitosa violando i diritti naturali dell'essere umano.

Vita e morte, seppur eterni antagonisti, sono facce della stessa medaglia e ignorare la necessità di una regolamentazione esplicita in materia di morte significa non tutelare nemmeno il diritto alla vita.

A mio avviso, la legislazione dovrebbe interrogarsi sulla coerenza delle leggi promulgate a tutela della vita che vengono ostacolate da provvedimenti che gli stessi hanno legittimato, come la pena di morte. La risposta al problema mi pare, però, alquanto semplice: per garantire il pieno godimento del diritto alla vita basterebbe eliminare la pena di morte e per garantire il pieno godimento del diritto ad una vita dignitosa sarebbe sufficiente introdurre leggi a favore del diritto di morire.

L'intero studio mi ha concesso di riflettere sul diritto alla vita negato e, convenendo con le teorie di Cesare Beccaria su molti punti, è mio dovere ammettere, con sincerità, che la mia giovane età non mi permette di prendere una posizione convinta in merito alla fine della mia vita, altresì, non trovo giusto che altri possano impedire il compimento di una mia volontà in merito una volta raggiunta una tale consapevolezza. Con riguardo alla pena di morte, ritengo incomprensibile la liceità di un atto naturalmente criminoso quale l'omicidio in nome della giustizia che tanto

diversa non è dalla retrograda pratica della vendetta di sangue.



## Bibliografia

- «Amnesty International Report 2020/21: The State of the World's Human Rights». s.d. Amnesty International. Consultato 3 settembre 2022. <https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/3202/2021/en/>.
- «Amnesty International Report 2021/22: The State of the World's Human Rights». s.d. Amnesty International. Consultato 3 settembre 2022. <https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/4870/2022/en/>.
- Audegean, Philippe. s.d. «“ Dei delitti e delle pene : significato e genesi di un pamphlet giuspolitico ” (2014)». *Dario Ippolito (a cura di), La libertà attraverso il diritto. Illuminismo giuridico e questione penale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, cap. 2, pp. 71-92*. Consultato 3 giugno 2022. [https://www.academia.edu/26276172/ Dei delitti e delle pene significato e genesi di un pamphlet giuspolitico 2014\\_](https://www.academia.edu/26276172/ Dei_delitti_e_delle_pene_significato_e_genesi_di_un_pamphlet_giuspolitico_2014_).
- Beccaria, Cesare. 2009. *Des délits et des peines =: Dei delitti e delle pene*. Lyon: ENS éditions.
- Beccaria, Cesare, e Franco Venturi. 2018. *Dei delitti e delle pene: con una raccolta di lettere e documenti relativi alla nascita dell'opera e alla sua fortuna nell'Europa del Settecento*. Nuova edizione. Einaudi tascabili 202. Torino: Einaudi.
- Bobbio, Luigi, Gianfranco Pomatto, e Stefania Ravazzi. 2017. *Le politiche pubbliche: problemi, soluzioni, incertezze, conflitti*. Edition. Milan: Mondadori Università.
- «Centro di Ateneo per i Diritti Umani - Università di Padova | Strumenti internazionali :: Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (1950)». s.d. Consultato 2 settembre 2022. [https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Convenzione-europea-per-la-salvaguardia-dei-diritti-umani-e-delle-liberta-fondamentali-1950/90](https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-europea-per-la-salvaguardia-dei-diritti-umani-e-delle-liberta-fondamentali-1950/90).
- «Centro di Ateneo per i Diritti Umani - Università di Padova | Strumenti internazionali :: Dichiarazione universale dei diritti umani (1948)». s.d. Consultato 2 settembre 2022. [https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Dichiarazione-universale-dei-diritti-umani-1948/9](https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Dichiarazione-universale-dei-diritti-umani-1948/9).
- Cottarelli, Carlo. 2018. *I sette peccati capitali dell'economia italiana*. Prima edizione in «Serie Bianca.» Serie bianca/Feltrinelli. Milano: Giangiacomo Feltrinelli editore.
- «Council of Europe – Convention for the protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine (ETS No. 164) – Translations». s.d. Ufficio Trattati. Consultato 2 settembre 2022. [https://www.coe.int/it/web/conventions/cets-translations-by-number/-/asset\\_publisher/3qwZSGaOwtSE/content/council-of-europe-convention-for-the-protection-of-human-rights-and-dignity-of-the-human-being-with-regard-to-the-application-of-biology-and-medicin-2](https://www.coe.int/it/web/conventions/cets-translations-by-number/-/asset_publisher/3qwZSGaOwtSE/content/council-of-europe-convention-for-the-protection-of-human-rights-and-dignity-of-the-human-being-with-regard-to-the-application-of-biology-and-medicin-2).
- Curti, Sabina, Sabrina Curti, e Cesare Beccaria, a c. di. 2015. *Rileggere «Dei delitti e delle pene» di Cesare Beccaria*. Assago: Wolters Kluwer.
- «Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (Dichiarazione dei diritti dell'Uomo

- e del Cittadino) :: Studi per la pace». s.d. Consultato 27 luglio 2022.  
[https://www.studiperlapace.it/view\\_news\\_html?news\\_id=dichdiruomo](https://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=dichdiruomo).
- Druml, Christiane, Peter E. Ballmer, Wilfred Druml, Frank Oehmichen, Alan Shenkin, Pierre Singer, Peter Soeters, Arved Weimann, e Stephan C. Bischoff. 2016. «ESPEN Guideline on Ethical Aspects of Artificial Nutrition and Hydration». *Clinical Nutrition* 35 (3): 545–56. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2016.02.006>.
- Dunn, William N. 2018. *Public policy analysis: an integrated approach*. Sixth Edition. New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
- Durkheim, Emile, Roberto Guiducci, e Rosantonietta Scramaglia. 2014. *Il suicidio: studio di sociologia*. Milano: Rizzoli.
- «Eutanasia nell'Enciclopedia Treccani». s.d. Consultato 2 settembre 2022.  
<https://www.treccani.it/enciclopedia/eutanasia/>.
- Falcinelli, Daniela. s.d. «Il delitto senza fattispecie. Contrappunto sul suicidio». Consultato 2 settembre 2022. <https://archiviopenale.it/il-delitto-senza-fattispecie-contrappunto-sul-suicidio/articoli/31209>.
- Flora, Giovanna, a c. di. 2015. *I 250 anni Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria: atti del convegno 16 e 17 maggio 2014, Livorno*. Quaderni periodici dell'Unione delle camere penali italiane 6. Ospedaletto (Pisa): Pacini giuridica.
- «Gazzetta Ufficiale». s.d. Consultato 2 settembre 2022.  
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00006/sg>.
- Gianpiero, Landi. s.d. «Norberto Bobbio\_Contro la pena di morte», 8.  
 «giusnaturalismo in "Dizionario di Storia"». s.d. Consultato 6 giugno 2022.  
[https://www.treccani.it/enciclopedia/giusnaturalismo\\_\(Dizionario-di-Storia\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/giusnaturalismo_(Dizionario-di-Storia)).
- Gross, Samuel R., Barbara O'Brien, Chen Hu, e Edward H. Kennedy. 2014. «Rate of False Conviction of Criminal Defendants Who Are Sentenced to Death». *Proceedings of the National Academy of Sciences* 111 (20): 7230–35.  
<https://doi.org/10.1073/pnas.1306417111>.
- Guerra Fiammetta. 2010. «Indagini sull'effetto deterrente della pena di morte». <http://www.acatitalia.it/files/no-alla-morte-di-stato.pdf>.
- «Guida al processo decisionale nell'ambito del trattamento medico nelle situazioni di fine vita». s.d. Consultato 2 settembre 2022. <https://edoc.coe.int/en/bioethics/6529-guida-al-processo-decisionale-nellambito-del-trattamento-medico-nelle-situazioni-di-fine-vita.html>.
- «Il giusnaturalismo seicentesco in "Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco"». s.d. Consultato 6 giugno 2022. [https://www.treccani.it/enciclopedia/il-giusnaturalismo-seicentesco\\_\(Storia-della-civiltà-europea-a-cura-di-Umberto-Eco\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/il-giusnaturalismo-seicentesco_(Storia-della-civiltà-europea-a-cura-di-Umberto-Eco)).
- ispiseo. 2022. «In 55 paesi la pena di morte è ancora in vigore». Text. ISPI. 18 febbraio 2022. <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/55-paesi-la-pena-di-morte-e-ancora-vigore-33422>.
- «Italia». s.d. Amnesty International Italia. Consultato 3 settembre 2022.  
<https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2021-2022/italia/>.
- Manzoni, Alessandro, Francesco Gonin, e Salvatore Silvano Nigro. 2020. *Storia della colonna infame*. Monticello Conte Otto: Ronzani.
- Montesquieu, e Domenico Felice. 2020. *Lettere persiane*. Universale economica. Milano:

- Feltrinelli editore.
- «NEW PODCAST: DPIC Study Finds No Evidence That Death Penalty Deters Murder or Protects Police». s.d. Death Penalty Information Center. Consultato 3 settembre 2022. <https://deathpenaltyinfo.org/news/new-podcast-dpic-study-finds-no-evidence-that-death-penalty-deters-murder-or-protects-police>.
- Oklahoma Death Penalty Review Commission. s.d. «Appendix IB 1 An Analysis of the Economic Costs of Capital Punishment in Oklahoma 2 EXECUTIVE SUMMARY». <https://files.deathpenaltyinfo.org/legacy/files/pdf/Report-of-the-OK-Death-Penalty-Review-April-2017-a1b.pdf>.
- Pariotti, Elena. 2013. *I diritti umani: concetto, teoria, evoluzione / Elena Pariotti*. Padova: CEDAM.
- «Peine de mort - Débat de 1791 à l'Assemblée nationale constituante - Séance du 30 mai 1791». s.d. Consultato 13 agosto 2022. [https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/30\\_05\\_1791.asp](https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/30_05_1791.asp).
- Pessina, Adriano. 2004. *Scelte di confine in medicina sugli orientamenti dei medici rianimatori*. Milano: Vita e pensiero.
- «Processo a Marco Cappato punto per punto per l'aiuto a Dj Fabo». s.d. *Associazione Luca Coscioni* (blog). Consultato 2 settembre 2022. <https://www.associazionelucacoscioni.it/processo-marco-cappato-punto-punto>.
- Rodolfo Mondolfo. 1960. *Cesare Beccaria*. Milano: Nuova Accademia Editrice.
- «The Project Gutenberg eBook of Traité sur la tolérance, by Voltaire». s.d. Consultato 27 luglio 2022. <https://www.gutenberg.org/files/42131/42131-h/42131-h.htm>.
- Tomasi, di Lorenza. s.d. «LA MORTE VOLONTARIA NELL'ITINERARIO FILOSOFICO DI MONTESQUIEU», 13.
- Trampus, Antonio. 1994. «L'illuminismo e La "Nuova Politica" Nel Tardo Settecento Italiano: "Uomo Libero" Di Gianrinaldo Carli. RIVISTA STORICA ITALIANA - Vol. 106 (1994), Pp.42-114.» *Rivista Storica Italiana*, gennaio. [https://www.academia.edu/40002515/L'Illuminismo\\_e\\_la\\_nuova\\_politica\\_nel\\_tardo\\_settecento\\_italiano\\_Luomo\\_libero\\_di\\_Gianrinaldo\\_Carli\\_RIVISTA\\_STORICA\\_ITALIANA\\_vol\\_106\\_1994\\_pp\\_42\\_114](https://www.academia.edu/40002515/L'Illuminismo_e_la_nuova_politica_nel_tardo_settecento_italiano_Luomo_libero_di_Gianrinaldo_Carli_RIVISTA_STORICA_ITALIANA_vol_106_1994_pp_42_114).
- VANROY Anne. 2017. «Scheda tematica per il semestre europeo sistemi giudiziari efficienti». [https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file\\_import/european-semester-thematic-factsheet-effective-justice-systems\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/european-semester-thematic-factsheet-effective-justice-systems_it.pdf).
- Veronesi, Umberto. 2012. *Il diritto di non soffrire: cure palliative, testamento biologico, eutanasia*. A cura di Luigi Bazzoli. Milano: Mondadori.
- Verri, Pietro. 2006. *Osservazioni sulla tortura*. Rome: Tascabili Economici Newton.
- «What Happens to Murder Rates When the Death Penalty Is Scrapped? A Look at Eleven Countries Might Surprise You». s.d. Abdorrahman Boroumand Center. Consultato 2 settembre 2022. <https://www.iranrights.org/library/document/3501>.
- Zorzi, Renzo. 1996. *Cesare Beccaria: il dramma della giustizia*. 1. ed. Le scie. Milano: Mondadori.
- «26.208 • UPR Info». s.d. Consultato 2 settembre 2022. <https://upr-info-database.uwazi.io/en/entity/i986zjvw8kb>



## **RINGRAZIAMENTI**

*Ringrazio mia mamma che mi ha supportata sempre e in tutto nonostante il percorso non sia stato per niente facile, per nessuna delle due. Se siamo arrivate dove siamo è grazie soprattutto ai suoi sforzi.*

*Ringrazio mio fratello che mi ha sopportata durante le sessioni d'esame e quindi al peggio di me, con tanta pazienza. Spero anche tu possa trovare nella vita universitaria le soddisfazioni che meriti.*

*Ringrazio il resto della mia famiglia che ha sempre fatto il tifo per me e che per esserci nei momenti importanti è stata capace di attraversare l'Italia. Anche se non fisicamente sono sempre presenti.*

*Ringrazio Noemi, Nicol e Laura che, invece, sono state presenti fisicamente durante tutti e tre gli anni, diventando delle sorelle adottive.*

*Ringrazio Giada che mi ha aperto le porte di casa sua ed ha cercato sempre di aiutare senza mai chiedere nulla in cambio, con lei ho condiviso ogni lezione ed ogni esame, c'è stata sin dal primissimo giorno.*

*Ringrazio Sharon che anche da lontano ha fatto delle mie vittorie le sue incrociando sempre le dita per me e non perdendo mai il legame di amicizia che abbiamo da anni.*